



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Francesco Maria Cirillo

Presidente

Rossana Giannaccari

Consigliere Rel.

Giuseppe Fortunato

Consigliere

Andrea Penta

Consigliere

Francesco Graziano

Consigliere

Oggetto:

CONTRATTO

D'OPERA

Ud.14/05/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25510/2020 R.G. proposto da:

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ rappresentati e difesi
dall'avvocato ██████████

-ricorrenti-

contro

██████████ ██████████

-intimati-

avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina n. 206/2020
depositata il 15/05/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dal
Consigliere Rossana Giannaccari.

FATTI DI CAUSA

Il giudizio trae origine dall'opposizione proposta da ██████████ avverso
il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Messina con il quale le era
stato intimato il pagamento, in favore degli avvocati ██████████ e



██████████ di compensi professionali relativi all'attività difensiva dagli stessi svolta in suo favore;

- il Tribunale adito accolse l'eccezione formulata dall'opponente in relazione all'incompetenza territoriale del Tribunale di Messina e revocò il decreto ingiuntivo opposto;
- la Corte d'appello di Messina, con sentenza resa pubblica il 15 maggio 2020, dichiarò inammissibile l'appello di ██████████ e ██████████ ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., rilevando che l'unico mezzo di impugnazione dei provvedimenti che decidono solo sulla competenza è il regolamento di competenza e, considerata la rilevabilità d'ufficio dell'inammissibilità del gravame, compensò tra le parti le spese di lite;
- avverso la sentenza della Corte d'appello ██████████ e ██████████ ██████████ in qualità di eredi di ██████████ hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi;
- ██████████ e ██████████ sono rimasti intimati;
- il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

- con il primo motivo, si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., l'illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 12 e ss. delle preleggi, per avere la Corte d'appello compensato le spese di lite, nonostante il gravame proposto dagli avvocati ██████████ e ██████████ fosse inammissibile;
- con il secondo motivo, è dedotta la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., per violazione degli artt. 91, 92 e 132, primo comma n. 4, cod. proc. civ., in relazione all'art. 24 Cost. e agli artt. 12 e ss. preleggi, per non avere la Corte distrettuale indicato le ragioni della compensazione delle spese di lite, non costituendo



motivo di compensazione la rilevabilità d'ufficio dell'inammissibilità dell'appello;

- con il terzo motivo, le ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. poiché la Corte territoriale non avrebbe considerato che, per resistere in un giudizio palesemente inammissibile, l'appellata [REDACTED] si era costituita nel giudizio, sopportando le spese del giudizio d'appello;

- i motivi, che per la loro connessione possono essere trattati congiuntamente, sono fondati;

- ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 13 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, e modificato, in sede di conversione, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, *ratione temporis applicabile*, può essere disposta la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti;

- con la sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui, dopo la riforma del 2014, non prevede che il Giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni oltre a quelle tipizzate;

- a titolo esemplificativo, la sentenza della Corte Costituzionale N.77/2018 prevede l'ipotesi della sopravvenienza di una norma di interpretazione autentica o più in generale dello *ius superveniens*, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva, di una pronuncia della Corte Costituzionale o della Corte europea, di una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea, di una situazione di oggettiva e marcata incertezza non orientata dalla giurisprudenza;

- nessuna di tale ipotesi ricorre nel caso in esame;



- non costituisce grave ed eccezionale ragione per compensare le spese di lite l'aver indirizzato un'impugnazione con il mezzo sbagliato quando la disposizione normativa è chiara e non si presta ad interpretazioni oscillanti;
- nel caso di specie, [REDACTED] e [REDACTED] hanno proposto appello avverso la sentenza dichiarativa di incompetenza anziché regolamento di competenza, unico mezzo di impugnazione esperibile avverso i provvedimenti che decidono solo sulla competenza, ai sensi dell'art. 42 c.p.c.;
- il rilievo d'ufficio, da parte del giudice, del mezzo di impugnazione sbagliato e della conseguente dichiarazione di inammissibilità del gravame non costituisce grave ed eccezionale ragione per la compensazione delle spese di lite, attesa la chiara disposizione normativa dell'art.42 c.p.c., che non si presta a diverse interpretazioni giurisprudenziali;
- la motivazione adottata dalla Corte d'appello si fonda anche sul rilievo d'ufficio dell'inammissibilità del gravame, sebbene sia compito del giudice verificare d'ufficio la correttezza del mezzo di impugnazione, indipendentemente dai rilievi delle parti; parimenti, le gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite non sono giustificate dalle "ragioni del contenzioso", espressione di mero stile, che non consente in alcun modo di effettuare il necessario controllo sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione;
- ha, quindi, errato la Corte d'appello a compensare le spese di lite nonostante la soccombenza di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] con motivazione apparente ed in assenza dei presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.;
- il ricorso deve, pertanto, essere accolto; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con condanna di Carmelo



██████ e ██████████ in solido, alle spese di lite del giudizio d'appello ed alle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo nel merito, condanna ██████████ e ██████████ in solido, alle spese di lite del giudizio d'appello, che liquida in euro 2.500, ed alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.600, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 14 maggio 2026.

Il Presidente

Francesco Maria Cirillo

